



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno
Commissione di Certificazione
della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno

VERBALE DI RIUNIONE

L'anno 2005 il giorno dodici del mese di luglio alle ore 10.30 e ss. presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro, costituita con decreto direttoriale n.2986 del 28/02/2005 e n. 2987 del 15.03.2005, nelle persone dei sigg.ri :

- ing. Rossano Festa, Direttore D.P.L.
- dott. Mario La Torraca, rappresentante I.N.P.S.
- dott.ssa Serena Genise, rappresentante I.N.A.I.
- dott. Franco Capuano, funzionario D.P.L.
- dott.ssa Filomena Genoino, funzionario D.P.L.

Presiede la seduta il Presidente ing. Rossano Festa.

OGGETTO : 1) esame ed approvazione regolamento interno e linee guida alla certificazione;
2) varie ed eventuali.

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno la Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione e dopo aver apportato una precisazione al punto 6 dell'art.2 del Regolamento VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l'articolo 76, comma 1, lettera b), che prevede l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Province;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004 mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno n. 2986 del 28/02/2005 e n. 2987 del 15.03.2005 col quale viene formalmente costituita la Commissione di certificazione presso la stessa D.P.L. ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/2004;
CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, del suddetto D.M. dispone che le Commissioni di certificazioni operano, oltre che nel rispetto delle norme di legge, secondo un proprio regolamento interno;
RITENUTO di dover adottare un regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento della Commissione stessa,

APPROVA

il seguente regolamento e le linee guida alla certificazione.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Composizione della Commissione

1. La Commissione di certificazione, a norma dell'art. 1 del D.M. citato, è così composta:

[Handwritten signature and initials]
11/07/2005
R

Membri di diritto

- 1 il Dirigente della Direzione provinciale del lavoro che la presiede e due funzionari del Servizio Politiche del Lavoro, uno dei quali assume a turno la funzione di relatore;
- 2 un rappresentante dell'I.N.P.S.;
- 3 un rappresentante dell'I.N.A.I.L.

Membri consultivi:

- 1 un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate
 - 2 un rappresentante per ciascuno degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979.
2. Il Dirigente della D.P.L., valutato il carico di lavoro, si riserva la possibilità, qualora risulti necessario, di costituire eventuali sottocommissioni.

Art. 2 - Svolgimento del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro.
2. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro.
3. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.
4. L'istanza deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere corredata dall'originale del contratto sottoscritto dalle parti contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.
5. Le parti devono dichiarare esplicitamente che:
 - fra di esse e con riferimento al contratto presentato non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti;
 - che non è stato emesso un precedente provvedimento di diniego sulla medesima istanza (nel caso di sussistenza di tale provvedimento, le parti devono allegarne copia all'istanza).
6. Ricevuta l'istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione, provvede a convocare le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della Commissione, redatto sulla base dell'ordine di presentazione delle istanze. In particolare, se non sono espressamente indicati nell'istanza gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 21/07/2005, il Presidente dichiara l'improcedibilità della stessa. Le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate e registrate su un apposito registro.
7. Sulla base delle istanze registrate, la Commissione, al termine di ogni seduta, aggiorna il calendario dei lavori. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazione delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 276/03 e può essere effettuata tramite fax o posta elettronica. Le medesime autorità possono presentare eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
8. Il funzionario relatore predispose, per ciascuna istanza pervenuta, un'apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento.
9. Le parti devono presentarsi dinanzi alla Commissione nella data e nell'ora stabilita. L'eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. In tal caso è indispensabile l'assistenza dell'organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.
10. Il funzionario relatore provvede all'annotazione dei lavori della commissione. La scheda riepilogativa assieme alla modulistica per l'attivazione del procedimento deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione che valuta, in corso d'opera, ogni necessità di aggiornamento.
11. La Commissione di certificazione svolge altresì attività di assistenza e consulenza alle parti in merito

Art

alla stipulazione del contratto di lavoro nonché nella definizione del programma negoziale e nella qualificazione del rapporto.

12. Completata la fase istruttoria i membri di diritto, sentiti i membri consultivi presenti, deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all'istanza.
13. Il procedimento deve essere portato a termine entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione.

Art. 3 – Provvedimento di certificazione

1. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati. Nell'atto emanato deve essere indicata l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.
2. Il verbale di audizione delle parti e il resoconto dell'attività svolta dalla commissione viene allegato al provvedimento adottato ed è parte integrante dello stesso provvedimento.
3. Il provvedimento di certificazione, secondo lo schema predisposto, contiene per *relationem* tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indica la traccia seguita per la valutazione, anche secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali.
4. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego le parti possono presentare una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi.

Art. 4 – Conservazione dei contratti certificati

1. I contratti certificati sono conservati presso la Direzione provinciale del lavoro per la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto stesso e la loro archiviazione può avvenire anche con strumenti informatici.

LINEE GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE

Elementi utili alla certificazione di alcune tipologie contrattuali

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO

- autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso; adeguata professionalità del collaboratore;
- verifica se il prestatore è già stato utilizzato in precedenza dal medesimo datore di lavoro;
- esplicita indicazione delle modalità con cui si attua il coordinamento con il committente nel contratto di collaborazione; tale indicazione deve essere effettuata in termini non generici ma con riferimento alla concreta realizzazione del progetto ed in rapporto all'autonomia del collaboratore che deve essere esaminata anche in riferimento al parametro spaziale e temporale;
- prestazione del collaboratore delimitata nel tempo e necessariamente collegata al progetto, programma o fase di esso, stante l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività che esula dagli stessi.

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

- orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui è tenuto il lavoratore, che deve risultare inferiore all'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 o all'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
- indicazione precisa della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale

dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno ed in ordine al tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale (di tipo orizzontale, di tipo verticale o di tipo misto);

- clausole flessibili o elastiche concordate nel rispetto della contrattazione collettiva;
- eventuale patto scritto, reso a seguito di richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo, concernente la disponibilità alla variazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro a tempo parziale;
- livello d'inquadramento;
- trattamento economico (deve essere uguale a quello previsto per il lavoratore a tempo pieno comparabile).


CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE

- indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore e indicazioni in ordine al preavviso di chiamata del lavoratore;
- trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e relativa indennità di disponibilità;
- indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
- eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
- rispetto dei divieti: il datore di lavoro deve fornire assicurazione circa il l'osservanza del divieto di occupare lavoratori intermittenti per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, oppure presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o alla sospensione dei rapporti o alla riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente. Il datore di lavoro deve inoltre assicurare di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.



CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO

- 1 misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, nonché richiamo alla possibilità assegnata ai lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
- 2 obbligazione lavorativa, luogo di lavoro, livello d'inquadramento e trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
- 3 eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.



Art. 10, l. 1, lett. b) Forze

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

- 1 apporto dell'associato;
- 2 quota di partecipazione agli utili, con la precisazione del valore ed i riferimenti necessari

- per calcolare l'importo ed ogni parametro necessario a valutare una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora;
- 3 eventuale partecipazione alle perdite;
 - 4 indicazioni in ordine al tipo di controllo che può esercitare l'associato ed al diritto al rendiconto periodico;
 - 5 autonomia dell'associato nello svolgimento dell'attività dedotta nel contratto per la verifica della subordinazione, intesa come un vincolo più ampio rispetto al generico potere dell'associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato all'impresa o all'affare.

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

- elementi del contratto: attività appaltata, durata presumibile del contratto, dettagli in ordine all'apporto dell'appaltatore ed in particolare precisazioni circa l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio dedotto in contratto;
- apporto dell'appaltatore:
 - a) nel caso di contratti d'appalto concernenti lavori specialistici per i quali non risulta rilevante l'utilizzo di attrezzatura o di beni strumentali, devono essere acquisite notizie in ordine al *know how* aziendale o alle elevate professionalità possedute dal personale impiegato nell'ambito dell'appalto, nonché indicazioni sulle modalità di esercizio del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori;
 - b) l'appalto riferito ai rapporti di mono committenza deve essere attentamente valutato, al fine di verificare se in capo all'appaltatore incomba l'organizzazione dei mezzi necessari e se è rintracciabile il rischio d'impresa;
- rischio d'impresa, indici: l'appaltatore ha già in essere un'attività imprenditoriale; l'appaltatore svolge propria attività produttiva od opera per conto di diverse imprese;
- obbligo solidale: deve essere richiamato l'obbligo solidale che vincola le parti contraenti in relazione ai trattamenti retributivi e contributivi dovuti alle maestranze impiegate nell'appalto.

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI INSERIMENTO.

- verifica dei requisiti soggettivi (categorie di lavoratori e categorie di datori di lavoro) e oggettivi;
- verifica della definizione consensuale del progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo aziendale. In particolare, il progetto deve essere parte integrante del contratto e deve indicare:
 - a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato, tenendo conto che l'assunzione può avvenire in una categoria di inquadramento non inferiore a 2 livelli rispetto alla qualificazione d'arrivo;
 - b) la durata (entro i limiti minimi e massimi fissati dalla norma, ovvero da 9 a 18 mesi, salvo estensione a 36 mesi per portatori di handicap fisico, mentale o psichico) e le modalità di formazione;
- 1 il progetto deve prevedere un percorso formativo che preveda:
 - a) formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartite fra sicurezza sul lavoro (necessariamente nella fase iniziale del rapporto) e disciplina del rapporto di lavoro (in assenza di precisazioni si ritiene che detta formazione possa essere sviluppata sia all'interno sia all'esterno dell'azienda);
 - b) congrue fasi di addestramento specifico (anche in modalità di e-learning).

CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

- 1 verifica dei requisiti soggettivi di operatività della disciplina che oggi può riguardare esclusivamente i seguenti soggetti:
 - a) le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 23 ottobre 2003;
 - b) i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 - c) i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
 - d) i partecipanti a collegi e commissioni;
 - e) coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia;
- 1 nel caso di co.co.co. "prorogate" ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004 di correzione, occorre verificare che le stesse cessino comunque alla data del 24 ottobre 2005 e siano state prorogate mediante gli accordi sindacali previsti dal legislatore;
- 2 autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto;
- 3 corrispondenza fra la professionalità posseduta dal collaboratore e il contenuto della prestazione lavorativa dedotta in contratto. In particolare accertare la pregressa esperienza maturata oppure alle qualità personali e alle caratteristiche soggettive del lavoratore;
- 4 verifica della precedente utilizzazione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, con riferimento alla tipologia negoziale e all'inquadramento contrattuale. In particolare verificare ed evidenziare le differenze oggettive fra l'eventuale precedente rapporto di lavoro di tipo subordinato e la co.co.co. proposta per la certificazione;
- 5 indicazione espressa dei criteri per la determinazione del corrispettivo: in particolare verificare che i criteri evidenziati nel testo contrattuale siano tali da giustificare la determinazione effettiva del compenso, tenendo presente la necessità di una sicura differenziazione fra l'ammontare della retribuzione del lavoratore subordinato di pari attività e/o mansioni;
- 6 prestazione lavorativa del collaboratore necessariamente relativa al contenuto del contratto da certificare.

Relativamente al punto due dell'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai componenti la normativa di riferimento in materia di certificazione dei contratti di lavoro e in particolare : la legge 14/02/2003 n.30, il d.lgs. 10.09.2003, n.276, Decreto M.L.P.S. 21/07/2004, d.lgs 06.10.2004, n. 251 e la circolare M.L.P.S. n.48 del 15/12/2004 con gli acclusi modelli .

Del che è verbale, L.C.S.

I Componenti
